



**COMUNE DI FRONT**  
**CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**  
**Unione Collinare Canavesana**

**Ord. n. 18/2024 F**

**Regolamentazione della sosta in occasione della Festa di "S. Dumine 2024".**



**IL RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE**

Vista la necessità di vietare temporaneamente la sosta a tutte le categorie dei veicoli lungo la P.za S. Domenico e la Via Matteotti (ambo i lati dal civico 2 all'incrocio con Via Fontana e il lato destro dal civico 2 all'incrocio con via Turati), in relazione alla seguente circostanza: Festa Patronale di S. Domenico 2024; e regolamentare la sosta per alcune categorie, in particolare i portatori di handicap ed i motocicli;

Visti gli artt.5/3c, 6/4c lett.f) e 7/1c lett.a) del D.Lvo n.285 del 30/04/1990: "Nuovo Codice della Strada";

Visto il D.P.R. n.495 del 16/12/1992: "Regolamento di attuazione e di esecuzione al Nuovo Codice della Strada";

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto dall'Area Polizia Locale dell'Unione Collinare Canavesana;

Visto il D.Lvo n.267/00;

Visto lo statuto comunale vigente

**ORDINA**

- Dalle ore 17:00 del giorno 25/07/2024 alle ore 24:00 del giorno 31/08/2024 è **istituito il divieto di sosta e di fermata** lungo la P.za S. Domenico e la Via Matteotti, come in premessa esposto;  
Viene altresì istituito lo spazio di sosta riservato:
  - alla categoria dei diversamente abili: all'interno del c.d. Prato Fiera e nel tratto di strada Via Cavour lato destro fino all'intersezione con Via Mazzini e Via S. Michele e parte di Via S. Michele stessa;

□ ai mezzi della Croce Rossa Italiana e delle FF.OO.: nel tratto di strada Via Cavour lato sinistro fino all'intersezione con Via Mazzini e Via S. Michele;

- Il responsabile dell'Area Polizia Locale dell'Unione Collinare Canavesana e dell'Area Provveditorato e Manutenzioni dell'Unione Collinare Canavesana sono incaricati della tempestiva apposizione della segnaletica.
- Il responsabile dell'Area Polizia Locale dell'Unione Collinare Canavesana è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento che viene notificato all'utenza mediante affissione di copia all'Albo Pretorio di questo Comune.
- Il personale dell'Area Polizia Locale dell'Unione Collinare Canavesana, dell'Area Provveditorato e Manutenzioni dell'Unione Collinare Canavesana e gli altri agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esatta vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.
- A richiesta degli interessati l'Area Polizia Locale potrà accordare, ai sensi dell'art.6/8c del D.Lvo n.285/92, per esigenze gravi ed indifferibili o per accertate necessità, deroghe e/o permessi ai residenti della zona interessata e loro ospiti, subordinandoli a specifiche condizioni.

Addì 26/06/2024



**IL RESPONSABILE AREA P.L.**

V. Comm. P.L. Moreno Pomaro

---

**Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n.241.**

**Autorità emanante:**

Responsabile del Servizio Polizia Locale dell'Unione Collinare Canavesana

**Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:**

Polizia Locale dell'Unione Collinare Canavesana, via G. Falcone 7, tel.0119251510  
orari: MAR 15,30/17,30; GIO 8,30/11,00 SAB 8,30/12,00;

**Responsabile del procedimento amministrativo:**

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che responsabile del procedimento è il V. Comm. P.L. Moreno POMARO

**Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:**

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che avverso il presente provvedimento:

- in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n.1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino;

ovvero

- in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

---

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt.6 e 7 del Nuovo Codice della Strada.

---